

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 675-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE PAJETTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOMBI, MILILLO, SERENI, CIANCA, DE LEONARDIS, MASCIALE, ZANONI, SACCHETTI, FABBRI, SPEZZANO, BARDELLINI, BOSI, DI PRISCO, PELLEGRINI, CALEFFI, SCOTTI, RONZA, MARCHISIO, NEGRI, ZANARDI, RISTORI, CERVELLATI, SIMONUCCI, MAMMUCARI, FENOALTEA, ALBERTI, GRANATA, CERABONA, CARUSO, MARABINI e GELMINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 1961

Provvedimenti per una più tempestiva attuazione delle opere di bonifica di spettanza privata

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1959 la Corte costituzionale dichiarava illegittimo il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, contenente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli.

L'8^a e la 10^a Commissione del Senato, mosse dalla comune preoccupazione di non veder pregiudicati da tale decisione gli interessi dei lavoratori addetti all'agricoltura, dopo aver svolto una indagine in merito, nella riunione del 20 maggio 1959 votarono un ordine del giorno con cui si esprimeva il voto che fossero adottati nuovi provvedimenti diretti:

1) a favorire la razionale coltivazione della terra e a promuovere la esecuzione di opere di miglioramento fondiario;

2) a migliorare e perfezionare il testo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in modo da garantire ed accelerare l'approvazione e la esecuzione dei piani di bonifica della terra.

I senatori Gombi, Milillo ed altri, con il disegno di legge in esame, hanno ritenuto di poter dare pratica applicazione ai voti suddetti.

La 8^a Commissione, dopo un'ampia discussione, è convenuta però, a maggioranza, sui tre seguenti punti:

1) non sussistono più i gravi motivi di allarme per la disoccupazione che si prevedeva derivasse dalla abolizione delle norme citate poichè, come è a tutti ormai noto, si lamenta ora in agricoltura il fenomeno contrario di una notevole deficienza di mano d'opera;

2) è ormai imminente l'approvazione del piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura ove agli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 è in parte prevista la materia trattata dal disegno di legge in esame;

3) è inopportuno procedere a riforme parziali, o comunque legate a situazioni contingenti, della attuale legislazione in settori così vasti e complessi, ma — come dichiarato dal ministro Rumor in occasione del dibattito sul « Piano quinquennale » alla Camera dei deputati — in una visione organica e globale dei problemi agricoli fondamentali quale si appresta a fornirci la Conferenza nazionale dell'agricoltura.

In base a tali considerazioni — che ci dispensano dal passare all'esame dei singoli articoli — la 8^a Commissione ha ritenuto di dover esprimere parere contrario all'accoglimento del disegno di legge in esame.

PAJETTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito in ogni Regione il Comitato regionale per la bonifica.

Di esso fanno parte, con voto deliberativo, i componenti del Comitato regionale della agricoltura, il Provveditore regionale alle opere pubbliche, i capi degli Uffici provinciali del Genio civile, un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale della Regione.

Fanno altresì parte del Comitato regionale per la bonifica, con voto consultivo, due rappresentanti dei lavoratori per ciascuna Provincia.

Al Comitato regionale per la bonifica sono demandate le attribuzioni affidate dalle leggi sulla bonifica integrale e sulla bonifica montana ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, salvo l'emana-zione dei decreti.

Spettano in particolare al Comitato regionale per la bonifica l'approvazione del piano generale di bonifica per la fissazione degli obblighi di bonifica a carico dei proprietari di terra.

Art. 2.

I Consorzi di bonifica devono:

a) redigere il piano generale di bonifica, i piani particolari e i progetti esecutivi che non siano affidati ad altri organismi previsti dalla legge;

b) determinare gli obblighi di bonifica a carico di ciascun proprietario di terre e fissare i termini per la loro esecuzione;

c) eseguire le opere di competenza statale, quando ne abbiano avuto la concessione;

d) adempiere agli obblighi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744;

e) adempiere agli obblighi comminati dal Comitato regionale per la bonifica;

f) vigilare sull'osservanza dei termini prefissi per l'inizio e il compimento delle opere di competenza privata.

In caso di irregolare funzionamento del Consorzio di bonifica o di mancata o ritardata esecuzione degli obblighi previsti dal presente articolo, su proposta del Comitato regionale per la bonifica, il Ministro della agricoltura e delle foreste dispone lo scioglimento dell'amministrazione consortile.

La gestione straordinaria commissariale non può prolungarsi oltre 4 mesi.

Art. 3.

Il Comitato regionale della bonifica può disporre che le opere di competenza privata siano eseguite contemporaneamente alle opere pubbliche.

In ogni caso, il termine per l'inizio ed il compimento delle opere di competenza privata non può essere superiore, rispettivamente, a 6 mesi e a 2 anni dall'approvazione del piano generale di bonifica.

Art. 4.

Ai fini dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744, il proprietario può liberarsi dall'obbligo di eseguire le opere di trasformazione a suo carico, qualora stipuli contratti miglioratori con lavoratori singoli o associati, nei quali sia previsto, al termine della trasformazione o del miglioramento, il trasferimento al lavoratore in piena proprietà di parte del terreno concesso e trasformato.

Per effetto del contratto così stipulato, il coltivatore miglioratorio si surroga al proprietario negli obblighi di trasformazione e di miglioramento e beneficia del contributo sulle opere e del concorso negli interessi dei mutui.

Art. 5.

A parziale modifica dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non si fa luogo ad esproprio in danno dei proprietari coltivatori diretti,

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non si fa luogo altresì all'esproprio in danno dei piccoli proprietari non coltivatori diretti nei limiti che saranno determinati dal Comitato regionale per la bonifica.

Art. 6.

Qualora più coltivatori diretti, proprietari di terreni, enfiteuti o coloni miglioratori, si uniscano in cooperative o in altra forma associativa e consortile, per eseguire le opere di trasformazione e di miglioramento, i sussidi, i mutui e i contributi previsti dalle leggi sono concessi al nome dell'Ente cooperativo, associativo o consortile.

A beneficio delle cooperative di cui al precedente comma, i contributi previsti dalla legge per le opere di competenza privata sono aumentati del 10 per cento.

Art. 7.

La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari solo per le opere di esclusivo interesse agrario.

In tutti gli altri casi, la manutenzione e l'esercizio sono a totale carico dello Stato, della Provincia e del Comune, secondo le rispettive competenze e possono essere affidate al Consorzio di bonifica.